



**DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28**  
**Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla**  
**promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,**  
**recante modifica e successiva abrogazione delle direttive**  
**2001/77/CE e 2003/30/CE.**

È entrato in vigore il 31 maggio 2012, l'obbligo di **integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in “edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”**, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 e dall'allegato 3 del Dlgs n. **28/2011**, il cosiddetto Decreto Rinnovabili, in attuazione della direttiva **2009/28 CE** sulla promozione dell'uso dell'energia rinnovabile.

Le norme stabiliscono che gli edifici soggetti all'obbligo debbano prevedere l'uso di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di **calore, elettricità e raffreddamento**.

Per quanto riguarda gli **impianti di produzione di energia termica**, la legge stabilisce che siano progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del **50% dei consumi previsti per l'acqua calda** sanitaria

La somma dei consumi previsti per **l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento** deve essere assicurata nella misura del **20%** quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata **dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013**; del **35%** quando la richiesta è presentata **dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016**; del **50%** quando la richiesta è rilasciata **dal 1° gennaio 2017**.

Oltre agli edifici nuovi, l'obbligo di consumi termici rinnovabili vale anche per gli **edifici esistenti con superficie utile maggiore di 1.000 metri quadrati** soggetti a **ristrutturazione integrale** o soggetti a **demolizione e ricostruzione**, valori comunque incrementabili dalle Regioni. Per gli **edifici pubblici** gli obblighi di integrazione sono **incrementati del 10%**.

Gli obblighi previsti dalla normativa non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Per quel che riguarda **l'elettricità**, invece, è obbligatorio installare una **potenza da rinnovabili** che varia in base alla **superficie dell'edificio** moltiplicata per un coefficiente che aumenta in tre scaglioni da qui al 2017:

- **1 kW ogni 80 mq** se la richiesta del titolo edilizio è presentata entro il 31 dicembre 2013
- **1 kW ogni 65 mq** fino a fine 2016
- **1 kW ogni 50 mq** dal 2017

L'**impossibilità tecnica di ottemperare**, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione deve essere evidenziata dal progettista nella **relazione tecnica** di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

**Certificazione degli installatori- Art. 15 - Sistemi di qualificazione degli installatori**

**1. La qualifica professionale** per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa Entalpia e di pompe di calore, **è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali** di cui, in alternativa, alle lettere *a), b) o c)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

**2. A decorrere dal 1° agosto 2013**, i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)* del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:

- a)* il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all'allegato 4 del Dlgs 28/2011 e attesta la qualificazione degli installatori (prova pratica)
- b)* il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell'allegato 4 del Dlgs 28/2011.